

DELIBERAZIONE NR. 1381 DEL 21/08/2026

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'ASST VALCAMONICA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Francesco Locati

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	DR. GIANLUCA VECCHI
IL DIRETTORE SANITARIO F.F.	DOTT.SSA GIULIA BOMBARDIERI
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.	DOTT.SSA EMI BONDI

Premesso che ASST Valcamonica, nel segnalare la grave carenza di personale medico di radiologia, dermatologia e ortopedia, ha chiesto la disponibilità alla stipula di una convenzione per l'erogazione di prestazioni specialistiche da parte di professionisti di questa azienda da erogarsi a favore degli utenti della stessa;

Considerato che le prestazioni specialistiche richieste dovranno essere garantite nelle forme della telerefertazione, del teleconsulto e di accessi presso il presidio ospedaliero di Edolo per la copertura di turni in sala operatoria;

Richiamati:

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- gli artt. 42 e 43 dell'ACN vigente della specialistica ambulatoriale;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

Viste:

- la deliberazione di Giunta regionale n. XI/7013 del 26 settembre 2022 recante “Potenziamento dei servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli enti pubblici del SSR”, che ha introdotto nuove regole per la stipula di convenzioni tra le aziende sanitarie per favorire l’elaborazione di progetti sperimentali volti alla condivisione e ottimizzazione delle risorse umane;
- la deliberazione n. XII/1514 del 13 dicembre 2023 a oggetto “Approvazione delle linee guida per il superamento delle esternalizzazioni dei servizi sanitari core e per la migliore gestione del personale”, che ha confermato sostanzialmente il contenuto del precedente provvedimento n. XI/7013/2022, introducendo, nel contempo, alcune modifiche;

Acquisiti i pareri del direttore sanitario e dei direttori delle SC coinvolte;

Dato atto che i direttori delle SC Ortopedia e traumatologia, Dermatologia e Radiologia diagnostica per immagini I – radiologia e interventistica individueranno tra i dirigenti medici a rapporto esclusivo ovvero specialisti ambulatoriali presso la propria unità organizzativa i professionisti che svolgeranno l’attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità o ex artt. 42 e 43 dell’ACN vigente della specialistica ambulatoriale;

Precisato che:

- l’attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell’orario di lavoro e del debito orario dovuto all’azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate;
- gli introiti derivanti, rientranti nell’ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l’esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell’azienda ove dovute;

Visto il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, con validità dal 15 settembre 2026 al 14 settembre 2027;

Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun onere per l’azienda;

Dato atto, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinali, direttore della SC Affari generali;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore sociosanitario f.f.

DELIBERA

1. di stipulare con l’ASST Valcamonica specifico accordo per attività di consulenza specialistica, per l’arco temporale 15 settembre 2026 – 14 settembre 2027, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l’esecuzione delle prestazioni;

3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per l'azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Eleonora Zucchinalli, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Francesco Locati

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

ASST Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it, C.F. e Partita IVA n. 04114370168, nella persona del Direttore generale dott. Francesco Locati, legale rappresentante

e

ASST Valcamonica, con sede legale in Breno (BS), via Nissolina n. 2, con recapito di posta elettronica certificata protocollo@pec.asst-valcamonica.it, C.F. e Partita IVA n. 03775830981, nella persona del dott. Corrado Scolari, direttore generale, legale rappresentante

“ASST Papa Giovanni XXIII” e “ASST Valcamonica” d’ora in poi definiti congiuntamente “Parti” e singolarmente anche “Parte”

PREMESSO CHE:

- ASST Valcamonica ha chiesto la disponibilità a stipulare apposita convenzione per attività di consulenza nelle discipline di radiologia, ortopedia e dermatologia a favore di pazienti della stessa;
- a seguito di valutazione interna, l’ASST Papa Giovanni XXIII ha disposto di stipulare la convenzione alle condizioni di seguito esplicitate;
- con il “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera-professione intramuraria e solvenza aziendale”, l’ASST Papa Giovanni XXIII ha disciplinato le modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste da soggetti esterni;
- l’ASST Papa Giovanni XXIII considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto o conflitto di interesse

	con le proprie attività istituzionali;	
	- l'ASST Papa Giovanni XXIII ha acquisito dai direttori delle SC Ortopedia e	
	traumatologia, SC Radiologia diagnostica per immagini 1 – radiologia e	
	interventistica e SC Dermatologia, avendo verificato tra i dirigenti medici a rapporto	
	esclusivo presso le proprie SC la disponibilità dei Professionisti che svolgeranno	
	l'attività di cui all'art. 2 della presente convenzione;	
	- l'ASST Papa Giovanni XXIII ha acquisito parere favorevole del Direttore sanitario in	
	ordine all'assenza di contrasto con le finalità, gli obiettivi e i volumi dell'Azienda;	
	- le Parti danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione	
	sono compatibili con le reciproche attività di istituto;	
	- le Parti si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire – ciascuno	
	per i propri ambiti di competenza – la completa integrità, autonomia scientifica e	
	appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo a ogni	
	forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi;	
	RICHIAMATI:	
	- l'art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amministrazioni	
	pubbliche possano concludere tra loro accordi, in forma scritta, al fine di	
	disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;	
	- la l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale	
	svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio	
	al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il	
	miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;	
	Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:	
	Art. 1 PREMESSE	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	<i>pag. 2 di 10</i>	

	Art. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE, COMPETENZE DELLE PARTI	
	L'ASST Papa Giovanni XXIII si impegna a garantire la consulenza specialistica richiesta	
	dall'ASST Valcamonica per assicurare prestazioni di radiologia, di ortopedia e	
	dermatologia a favore di utenti della stessa, attraverso dirigenti medici in servizio	
	presso l'ASST Papa Giovanni XXIII con rapporto di lavoro esclusivo ovvero specialisti	
	ambulatoriali che hanno dato la propria disponibilità a operare in regime di consulenza	
	ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 dell'area della sanità o ex artt. 42 e 43 dell'ACN	
	vigente della specialistica ambulatoriale, alle condizioni economiche previste dalla	
	presente convenzione e in applicazione del proprio regolamento citato in premessa e	
	della deliberazione di Giunta regionale n. XII/1514 del 13 dicembre 2023.	
	2.2 L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito	
	orario dovuto all'ASST Papa Giovanni XXIII garantendo la compatibilità con le	
	esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere	
	espletate, nelle discipline sotto specificate per ciascuna delle quali le Parti	
	individuano un proprio responsabile di settore della convenzione (di norma i	
	direttori delle singole SC coinvolte) incaricato della programmazione e della corretta e	
	regolare esecuzione delle prestazioni di propria competenza e sarà garantita tramite:	
	2.2.1 attività di telerefertazione radiologica secondo necessità cliniche. Detta attività	
	sarà garantita da parte degli specialisti dell'ASST Papa Giovanni XXIII previo invio, da	
	parte del personale autorizzato dell'ASST Valcamonica, di uno studio (dati anagrafici e	
	immagini del paziente) attraverso canale crittato (VNP) al PACS dell'ASST Papa	
	Giovanni XXIII, e richiesta da parte di un dirigente medico dell'ASST Valcamonica al	
	radiologo dell'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, del relativo referto radiologico.	
	I radiologi dell'ASST Papa Giovanni XXIII prenderanno in carico lo studio, avvalendosi	
	dei PC messi a disposizione dalla stessa ASST Papa Giovanni XXIII o della postazione	
		<i>pag. 3 di 10</i>

	fissa allestita presso la stessa sede, che consentano di accedere via VPN al PACS	
	aziendale e ai software preposti allo scopo, disponibili presso l'ASST Papa Giovanni	
	XXIII.	
	I radiologi dell'ASST Papa Giovanni XXIII si collegano, quindi, via canale crittato	
	(VPN), al sistema RIS della ASST Valcamonica sul quale redigono il referto. La	
	refertazione può avvenire presso la sede dell'ASST Papa Giovanni XXIII o altrove	
	tramite PC portatile opportunamente configurato con accesso al RIS PACS dell'ASST	
	Valcamonica, per consentire la gestione anche da remoto.	
	I referti devono essere sottoscritti digitalmente dal radiologo dell'ASST Papa Giovanni	
	XXIII.	
	2.2.2 attività di consulenza ortopedica nel corso di sedute operatorie programmate 1	
	accesso/settimana da n. 7 ore ciascuna;	
	2.2.3 attività di teleconsulto in ambito dermatologico per valutazione congiunta con	
	l'équipe multidisciplinare dell'ASST Valcamonica del singolo caso clinico per definire il	
	percorso diagnostico terapeutico.	
	Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO	
	3.1 Per l'attività di refertazione da remoto di cui all'art. 2.2.1, l'ASST Valcamonica	
	corrisponderà all'ASST Papa Giovanni XXIII l'importo di € 120,00 (centoventi/00) per	
	ogni ora di attività;	
	Per l'attività di consulenza ortopedica specialistica di cui all'art. 2.2.2, l'ASST	
	Valcamonica corrisponderà all'ASST Papa Giovanni XXIII la seguente tariffa:	
	- € 700,00 (settecento/00) per ogni seduta operatoria di n. 7 ore, da ridefinire in caso	
	di maggiore o minore durata applicando la tariffa € 100,00/h.	
	L'ASST Valcamonica corrisponderà, inoltre, all'ASST Papa Giovanni XXIII a titolo di	
	rimborso delle spese di accesso alla sede di erogazione delle prestazioni l'importo	
		<i>pag. 4 di 10</i>

	forfettario di € 100,00 (cento/00) a copertura anche dei tempi di trasferimento per	
	ciascun accesso. Sono a carico della ASST della Valcamonica anche le spese di vitto e	
	alloggio, da documentare, nel limite di € 200,00 (duecento/00) per ciascun accesso.	
	Per l'attività di teleconsulenza dermatologica di cui all'art. 2.2.3 l'ASST Valcamonica	
	corrisponderà all'ASST Papa Giovanni XXIII l'importo di € 120,00 (centoventi/00) per	
	ogni ora di attività;	
	3.1. I Direttori (o propri delegati) delle strutture interessate dell'ASST Papa Giovanni	
	XXIII trasmetteranno alla SC Bilancio, programmazione finanziaria e contabilità con	
	cadenza periodica il prospetto relativo all'attività svolta in relazione alla presente	
	convenzione, mettendo in copia conoscenza l'ASST Valcamonica per consentire la	
	verifica di quanto trasmesso.	
	L'ASST Valcamonica trasmetterà i predetti report siglati dai rispettivi Direttori di UO e	
	dalla Direzione Medica al fine di consentire alla ASST Papa Giovanni XXIII l'emissione	
	della fatturazione.	
	3.6. L'ASST Valcamonica dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni	
	dall'emissione.	
	3.7. Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della	
	presente convenzione, di cui l'ASST Papa Giovanni XXIII si fa carico per l'assolvimento	
	virtuale al momento della sottoscrizione.	
	3.8. L'ASST Papa Giovanni XXIII erogherà i compensi di competenza del	
	professionista entro 40 (quaranta) giorni dall'effettiva disponibilità delle somme	
	liquidate dall'ASST Valcamonica.	
	Art. 4 DURATA	
	4.1 La presente convenzione ha durata dalla dal 15 settembre 2026 e sino al 14	
	settembre 2027, salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi a mezzo raccomandata	
		<i>pag. 5 di 10</i>

R.R. con almeno un mese di preavviso.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

4.2. L'ASST Valcamonica si impegna a inoltrare all'ASST Papa Giovanni XXIII l'eventuale richiesta di rinnovo della convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista al precedente punto. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'ASST Papa Giovanni XXIII potrà non garantire il rinnovo della convezione stessa.

4.3. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto.

Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI

5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono destinati.

5.3. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all’art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e all’esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.

5.4. Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza,

	a osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di	
	protezione di dati personali” e sue successive modifiche e integrazioni e dal	
	Regolamento UE 679/2016.	
	Ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016, l’ASST Valcamonica, in qualità di titolare	
	del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all’ASST Papa Giovanni	
	XXIII Azienda, come previsto dall’art. 28 del Regolamento stesso.	
	5.5 Ai fini dell’esecuzione della presente convenzione, ciascuna Parte si impegna a	
	rispettare i principi normativi ed etici di cui al codice di comportamento aziendale	
	pubblicato sui rispettivi siti istituzionali e dichiara di accettare il contenuto della	
	sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” dei rispettivi Piani integrati di attività e	
	organizzazione adottato e pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione	
	trasparente”.	
	5.6. L’ASST Papa Giovanni XXIII garantisce idonea copertura assicurativa per la RC	
	verso terzi derivante dall’attività di consulenza specialistica svolta dai propri	
	dipendenti. Nessuna responsabilità sarà attribuita all’ASST Papa Giovanni XXIII stessa	
	o al professionista per l’utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà dell’ASST	
	Valcamonica.	
	5.7. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di	
	documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi	
	della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi	
	indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide	
	solo se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna	
	delle Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio	
	indirizzo.	
	ART. 6 SICUREZZA SUL LAVORO	
		<i>pag. 7 di 10</i>

	risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si	
	impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le	
	controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese	
	quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno	
	deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.	

	9.3. L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti	
	viene assolta virtualmente dall'ASST Papa Giovanni XXIII in ragione di € 16,00 per ogni	
	100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione	
	tra gli oneri imputati all'ASST Valcamonica per un importo complessivo di € 48,00,	
	atteso che la presente convenzione si compone di n. 1 originale di 10 pagine.	

	Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.	

	Per l'ASST Papa Giovanni XXIII	Per l'ASST Valcamonica	
--	--------------------------------	------------------------	--

	IL DIRETTORE GENERALE	IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
--	-----------------------	--------------------------	--

	Dott. Francesco Locati	Dott. Corrado Scolari	
--	------------------------	-----------------------	--

	Dipartimento amministrativo	
	SC Affari generali	
	Il responsabile del procedimento dr.ssa Eleonora Zucchinalli	
	Pratica trattata da Nicola Carrara (tel. 035 267 4114)	
	Visto - procedere Direttore sanitario dott. Alessandro Amorosi	

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1403/2026)

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASST VALCAMONICA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE.

SC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 07/08/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinali Eleonora

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su: ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 ☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

polo ospedaliero	rete territoriale	importo imponibile	importo IVA	importo totale
X		€ 40.000,00 (stimato anno 2026)		€ 40.000,00 (stimato anno 2026)
		€ 100.000,00 (stimato anno 2027)		€ 100.000,00 (stimato anno 2027)

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)

- ☐ cessione beni cdc aut /anno
☐ cessione servizi cdc aut /anno
☒ libera professione cdc aut /anno
☐ solvenza aziendale cdc aut /anno
☐ contributi pubblici cdc aut /anno
☐ contributi privati cdc aut /anno
☐ erogazioni liberali cdc aut /anno
☐ altro cdc. aut /anno
☐ vedi allegato

Bergamo, 07/08/2026

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Zucchinalli Eleonora

SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	importo imponibile	importo IVA	importo totale
4065100 20	Ric.L.P.v/AT S ASST Reg art 55-c.1-a- bCcnl-area specialistica			€ 40.000,00 (stimato anno 2026)		€ 40.000,00 (stimato anno 2026)
4065100 20	Ric.L.P.v/AT S ASST Reg art 55-c.1-a- bCcnl-area specialistica			€ 100.000,00 (stimato anno 2027)		€ 100.000,00 (stimato anno 2027)

Bergamo, 12/08/2026

Il Direttore f.f.
Dr. / Dr.ssa Coppolone Ilaria

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1403/2026

ad oggetto:

CONVENZIONE CON L'ASST VALCAMONICA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE.

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Vecchi Gianluca
Note:	
DIRETTORE SANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Bombardieri Giulia
Note:	
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: ☒ FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE ASTENUTO	Bondi Emi
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
